

## Posizione Federale sulla regolamentazione delle attività di ristorazione all'interno dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive

L'art. 1, comma 10, lett. ff)<sup>1</sup>, del DPCM del 14 gennaio 2021 conferma la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, [lavanderie e tintorie<sup>2</sup>,] punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Giova ricordare che la suindicata disposizione regola le misure urgenti di contenimento del contagio vigenti in zona "gialla", tuttavia risulta applicabile anche nelle zone "arancioni" e "rosse"<sup>3</sup>.

La successiva lett. gg)<sup>4</sup> disciplina, sempre nelle zone gialle, le prescrizioni a carico delle attività dei servizi di ristorazione consentendo, *inter alia*, la possibilità di operare dalle ore 5.00 sino alle 18.00, oltre a poter effettuare la ristorazione con consegna a domicilio, così come quella con asporto fino alle ore 22.00, con eccezione dei bar (esercizi con codice Ateco prevalente 56.3) a cui è stata imposta sul *take away* la limitazione oraria delle ore 18.00.

È bene altresì tener presente che **la sopra indicata regolamentazione per l'asporto e il *delivery* si applica anche agli esercizi situati nelle aree arancioni e rosse**, a norma dell'art. 2, comma 4, lett. c)<sup>5</sup> e dell'art. 3, comma 4, lett. c)<sup>6</sup> del DPCM del 14 gennaio u.s..

Occorre prendere atto, tuttavia, che le autorità di controllo non hanno fornito un'interpretazione univoca in ordine all'applicabilità della chiusura festiva e prefestiva anche per le attività di ristorazione all'interno dei centri commerciali *et similia*, tanto da far emergere tre diversi orientamenti.

Il **primo**, in forza del principio di specialità, ritiene che i servizi di ristorazione, anche se collocati all'interno dei centri commerciali, resterebbero disciplinati dalla specifica previsione di cui alla suindicata lett. gg), non assoggettata ad alcuna espressa deroga. Conseguentemente, resterebbero consentite:

- l'attività di *delivery* senza restrizioni orarie, mentre l'asporto con le limitazioni orarie sopra riportate;
- la somministrazione di alimenti e bevande, solo nelle zone gialle, fino alle 18.00.

---

<sup>1</sup> Il contenuto normativo di tale disposizione è confluito nell'art. 26, comma 2, del DPCM del 2 marzo 2021, in vigore a partire dal 6 marzo p.v. e fino al 6 aprile 2021.

<sup>2</sup> Esercizi compresi tra le ipotesi derogatorie solo nella nuova formulazione prevista dal DPCM del 2 marzo 2021.

<sup>3</sup> In quanto nelle predette zone trovano applicazione anche le disposizioni previste per la zona gialla, ove non siano previste analoghe misure più rigorose.

<sup>4</sup> Il contenuto di questa disposizione è stato riprodotto nell'art. 27 del DPCM del 2 marzo 2021.

<sup>5</sup> Art. 37 del DPCM del 2 marzo 2021.

<sup>6</sup> Art. 46 del DPCM del 2 marzo 2021.

La **seconda lettura**, invece, assimila bar e ristoranti agli esercizi commerciali regolati dall'art. 1, comma 10, lett. ff). In questo caso, rientrando oggettivamente tra i punti vendita di generi alimentari, resterebbero comunque possibili, alla stregua di quanto accade con gli esercizi di commercio al dettaglio, i servizi di asporto e la consegna a domicilio, ma non la somministrazione.

Il **terzo orientamento**, infine, appare estremamente restrittivo in quanto sostiene che le attività di ristorazione all'interno dei centri commerciali non possano svolgere nelle giornate festive e prefestive neppure le attività di asporto e *delivery*.

Secondo tale ricostruzione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrebbero restare integralmente chiuse perché non espressamente ricomprese nelle ipotesi derogatorie di cui all'art. 1, comma 10, lett. ff) - che ricomprende farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie - e definite tassative dalla nota del 7 novembre u.s. del Ministero dell'Interno.

Quest'ultima interpretazione presenta, tuttavia, una palese contraddizione: se si sostiene che anche i servizi di ristorazione siano disciplinati dalla lett. ff) - in quanto assimilabili agli esercizi commerciali - allora non possono che rientrare all'interno della macro categoria dei "punti vendita di generi alimentari". Sul punto si ricorderà che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 5, comma 4, Legge n. 287/1991, sono abilitati anche alla vendita per asporto degli alimenti e delle bevande che normalmente - e generalmente - somministrano. Quindi delle due l'una: o si tratta di esercizi commerciali, e conseguentemente possono restare aperti, almeno per il *delivery* e il *take away*, alla stregua di quanto accade con gli altri punti vendita di generi alimentari presenti all'interno dei centri commerciali; oppure non lo sono, e dunque possono restare aperti in quanto servizi di ristorazione assoggettati alla disciplina speciale di cui alla successiva lett. gg).

In conclusione la Federazione ritiene che alla luce della *ratio* delle disposizioni richiamate in premessa **non si può non prendere atto che l'attività di asporto e consegna a domicilio debba esser ritenuta consentita a prescindere dalla fascia di rischio in cui si trovi la Regione**, proprio in quanto non suscettibile di aumentare le occasioni di contagio e, allo stato, non sussistono fondate ragioni per ritenere che tale evidenza non possa valere anche nel caso in cui le suindicate attività siano svolte all'interno dei centri commerciali nei fine settimana.

D'altra parte se è evidente che la **consegna dei pasti al domicilio** del cliente – consentita sin dal DPCM dell'11 marzo 2020 - non genera alcun tipo di assembramento (ed è tra l'altro del tutto simile alla consegna a domicilio da parte della distribuzione commerciale di prodotti alimentari) anche per quanto riguarda il **servizio di asporto** si giunge a un risultato del tutto simile dal momento che non vi è alcuna differenza tra la vendita effettuata da un esercizio commerciale al dettaglio e la vendita effettuata da un pubblico esercizio. D'altro canto la ristorazione con asporto - consentita sin dal DPCM del 26 aprile 2020 - quando viene svolta in strutture all'interno dei centri commerciali *et similia* **non genera di per sé un'affluenza di clientela aggiuntiva**, in quanto la stessa può contare su una ben più ampia e articolata offerta di servizi di ristorazione all'esterno dei centri commerciali. Vengono intercettati, invece, i flussi di persone già presenti all'interno dei centri commerciali, i quali possono usufruire del servizio di asporto in piena sicurezza perché svolto nel rispetto del distanziamento interpersonale, dell'uso delle mascherine e di ogni altro dispositivo di sicurezza.